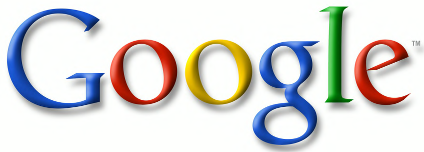
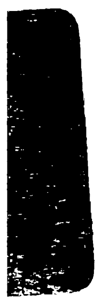


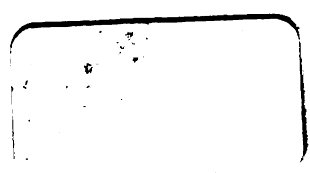


BARBARO

Per Cannata Girolamo

1900





CORTE D'APPELLO DELLE CALABRIE

(SEZIONE PENALE)

Avv. Serafino Barbaro
Avv. Biagio Camagna, est.

per Cannatà Girolamo

REGGIO CALABRIA
Tipografia di Paolo Lombardi
1900.

LUCCHINI

INDICE

I. Esordio . . . . pag. 3
II. Fatto . . . . » 7
III. Giudizii civili . . . . » 9
IV. Querela e istruttoria . . . . . . » 11
V. Incidenti e sentenze penali . . . . » 13
VI. Quistione attuale . . . . » 24
VII. Conclusione. . . . . » 25

ECC.^{MA} CORTE D' APPELLO DELLE CALABRIE

(SEZIONE PENALE)

Questa non è una delle solite cause, in cui da una parte è l' offeso che chiede la condanna e dall' altra l' imputato che cerca l' assoluzione o la pena più mite, mentre, fra le due parti, sereno perchè rappresenta la Società, il Pubblico Ministero chiede, secondo coscienza, la condanna o l' assoluzione.

Questa invece è una causa in cui le parti contendenti sono le stesse Autorità giudiziarie e l' interesse particolare dell' offeso o dell' imputato sparisce di fronte al supremo interesse del prestigio della Giustizia.

Siamo davanti la Corte di Appello — e già altre *due* volte fummo davanti questa medesima Corte d'Appello. *Tre* volte fummo davanti al Tribunale di Palmi, *una* volta davanti la Cassazione, ed *una* volta davanti la Corte d'Appello di Napoli — ma questa causa è così meravigliosa che non è neppure cominciata !

Perchè ? Perchè c' è un Tribunale — quello di Palmi — che non vuole fare questa causa.

Sarà un errore di buona fede, senza dubbio, ma dopo che la Cassazione quest' errore ha dichiarato, non riconoscerlo vuol dire che non si rispettano i giudicati, e la magistratura non può non rispettarli.

Sarà anche fatalità, perchè benchè la causa si trascini da tre anni, pure alle sentenze del Tribunale di Palmi prendono parte gli stessi magistrati ! Quelli che hanno fatto la prima, fanno la seconda e la terza — in modo che potrebbe sembrare un' ammirevole ostinazione, ma la nostra ammirazione cessa quando l'ostinazione cerca di rendere nullo il pronunziato anzi il giudicato dei magistrati superiori. La Corte veda se è mai successo qualche cosa di simile.

Polimeni e Caracciolo sono da un' ordinanza del Giudice Istruttore rinviati al giudizio del Tribunale di Palmi — e questo, anche prima di procedere all' interrogatorio degli imputati, senza nulla conoscere dei fatti e del processo, prende occasione di un incidente sull' ammissibilità della parte civile ed entra nel merito (che nessuno ha discusso, che non fu delibato) e proclama *un'assoluzione* che neppure la difesa degli imputati aveva chiesto; però non si degna di dire nel dispositivo *il perchè dell' assoluzione.*

La Corte d'Appello di Catanzaro decideva, sull'appello del Pubblico Ministero, essere ammissibile la costituzione di parte civile — e con ciò dichiarava implicitamente dovere il Tribunale procedere al dibattimento. Ma quando il Tribunale di Palmi vede davanti a sè per la seconda volta Polimeni e Caracciolo, senza volere interrogarli, inorridisce del *bis in idem* ed esclama: *non possumus*.

Si torna in Corte d'Appello a Catanzaro e siccome questa volta la Corte dette ragione al Tribunale, così si dovette occupare la Corte di Cassazione — e questa dette torto alla Corte di Appello e al Tribunale — rinviò alla Corte d'Appello di Napoli. Questa mandò al Tribunale di Palmi di procedere al dibattimento. Ma, il Tribunale di Palmi è deciso, è fermo, incrollabile; e rivedendo davanti a sè per la terza volta Polimeni e Caracciolo, esterrefatto, esclama: Ma che! Nessuno può imporre ad un Tribunale di procedere ad un giudizio che esso non vuol fare; il Tribunale dice di averlo fatto, mentre neppure l'ha principiato, e tanto basta.

Pare impossibile — eppure è vero.

È cosa di *fin de siècle*.

Ed ecco la storia meravigliosa di questa causa eccezionale dove da una parte stanno la

Cassazione e la Corte d'Appello di Napoli e dall' altra il Tribunale di Palmi.

Siamo in tempi di ostruzionismo, ma questo non dev' essere poi tanto brutto e tanto sovversivo se lo fanno perfino i magistrati di un Tribunale!

La cosa sarebbe non solo meravigliosa, ma anche divertente, se non ci fossero di mezzo lo interesse delle parti e il prestigio stesso della giustizia.

I sottoscritti difensori del Cannatà, convinti che la semplice esposizione della questione basterà a farla decidere in modo che ognuno rispetti ed esegua i giudicati del magistrato superiore, riportano le sentenze, astenendosi dal fare facili e dolorosi commenti.

Sunt lacrimæ rerum!...

II. Fatto

Cannatà Girolamo fu Giovanni, proprietario da Rizziconi (prov. di Reggio Cal.) avendo nello ottobre o novembre 1895, bisogno di somme per estinguere un suo debito, si rivolse a Luigi Polimeni da Palmi perchè curasse di trovare persona disposta a mutuargli la somma di lire seimila, la quale doveva servire anche per estinguere un effetto presso la Banca Agricola di Palmi portante le firme degli stessi Cannatà e Polimeni.

Per lo scopo sudetto il Cannatà affidò numero 3 cambiali in bianco, nelle quali scrisse soltanto le parole: « *per avallo Girolamo Cannatà* ». Il Polimeni aveva l' incarico di scrivere nelle 3 cambiali la propria accettazione e di consegnare gli effetti alla persona che avrebbe sborsata la somma che poi il Polimeni dovea consegnare al Cannatà.

Questi però non ricevette alcuna somma, perchè riuscì impossibile trovare persona che volesse sborsare le lire sei mila — e passarono parecchi mesi senza che il Cannatà sapesse nulla delle cambiali da lui affidate al Polimeni in bianco.

Intanto questi aveva abusato degli effetti per trarne profitto a danno del Cannatà. Si era messo d' accordo con un suo intimo amico, con una persona di sua casa, certo Caracciolo Paolo, la-

vorante calzolaio, nullatenente da Palmi — col quale, Caracciolo, altra volta il Polimeni stesso era stato dal Tribunale di Palmi condannato a tre anni di reclusione per falso in cambiali. — E così, i due riempirono le cambiali facendo apparire come creditore e possessore di esse il Caracciolo, come accettante il Polimeni, allo scopo di far pagare la somma al Cannatà che aveva scritto su quelle cambiali in bianco il suo avallo e che era un noto proprietario, solvibilissimo.

Il Cannatà ciò seppe quando gli pervennero i protesti e gli atti civili da parte del sedicente creditore Caracciolo e da convenuto si difese nei giudizi civili e poi si decise a dare querela — come ne aveva diritto.

III. Giudizi civili

Il Caracciolo — che nessun soldo aveva mai sborsato perchè mai lo aveva posseduto — per fare i giudizi civili chiese ed ottenne il gratuito patrocinio, fornendo così un'altra evidente prova della sua nullatenenza e della falsità dell' obbligazione che compariva nelle cambiali. E con atto del 27 aprile 1897 chiamò in giudizio davanti il Tribunale di Palmi il Cannatá, chiedendone la condanna al pagamento di lire 4000, importo di due cambiali avallate da esso Cannatà sotto la data 2 settembre 1896, interessi e spese. Tanto *pro forma* onde non rivelare spudoratamente lo accordo chiamò pure in giudizio il Polimeni, quale accettante delle cambiali.

In pari data, ma con atto separato fece citare anche il Cannatà ed il Polimeni davanti il Pretore di Palmi per il pagamento di lire 1800, importo di altre cambiali avallate dal Cannatà.

All' udienza della Pretura ed a quella del Tribunale il Polimeni si rese contumace, ma il Cannatà si presentò, e con sua comparsa conclusionale eccepì davanti al Tribunale e davanti al Pretore, per i fatti sopra esposti, la nullità della obbligazione per difetto assoluto di consenso e chiese che venisse deferito l' interrogatorio allo attore Caracciolo, perchè questi dichiarasse se era

vero che egli aveva sborsato alcun centesimo, e se invece si era prestato ad architettare quelle obbligazioni sulla premura del Polimeni, nel cui interesse e d'accordo il Caracciolo compariva creditore.

Il Sig. Cannatà deferiva pure l' interrogatorio sugli stessi fatti al Polimeni. Ma, questi essendo contumace, il Caracciolo si oppose al chiesto mezzo istruttorio, sostenendo che dovevasi, a mente dell' articolo 324 del Codice di Commercio, emettere provvisoriamente la condanna al pagamento delle somme, non potendo l' eccezione di nullità ritardare l' esecuzione delle cambiali.

Il Tribunale di Palmi, con sentenza 23-31 luglio 1897 condannò Cannatà, avallante e Polimeni, accettante a pagare, con esecuzione provvisoria, le lire 4000 al Caracciolo.

Contro tale sentenza il Cannatà produsse appello a 11 ottobre 1897.

Il Pretore, però, con sentenza 28 luglio '97, ammise il chiesto interrogatorio che sinora non fu prestato.

Il Caracciolo, in base alla sentenza del Tribunale, 31 luglio-4 agosto 1897, iniziò subito *contro il solo Cannatà* la procedura di espropriazione di tutti gl'immobili da lui posseduti — facendo con atto del 28 sett. 1897 precetto — contro il quale fu prodotta dal Cannatà opposizione come contro la sentenza fu prodotto appello, tuttora pendente.

IV. Querela e istruttoria

Da questi precedenti di fatto e di giudizî civili risulta che il Cannatà si vide vittima di una frode consumata a danno di lui dal Polimeni col concorso necessario del Caracciolo, non avendo il Cannatà ricevuto alcuna somma e non avendone il Caracciolo sborsata — e risulta pure che il Polimeni, con la complicità necessaria del Caracciolo, è per lo meno responsabile del delitto di appropriazione indebita con abuso di fogli firmati in bianco, delitto previsto dal combinato disposto degli articoli 417 e 418 Codice Penale.

Perciò il Cannatà espose a 4 novembre '97 querela contro i sudetti Luigi Polimeni e Paolo Caracciolo per il suindicato delitto, chiedendone la punizione a norma di legge, riserbandosi la costituzione di parte civile per il rifacimento dei danni e interessi.

In seguito alla compilata istruttoria da cui emerse luminosamente provato il delitto essendosi Polimeni Luigi e Caracciolo Paolo resi rei confessi, essi furono mandati al giudizio del Tribunale per rispondere:

Polimeni di avere ricevuto, nell' inverno del 1895-1896, da Girolamo Cannatà cinque cambiali in bianco colla firma di esso Cannatà Gi-

rolamo quale avallante con l'incarico di scrivere in esse la propria accettazione per lire seimila e di consegnare gli effetti cambiarî con tale accettazione alla persona che avrebbe sborsato detta somma, e con essa pagare lire quattromila al Sig. Avvocato Tiani, e lire Duemila alle Banche di Palmi in soddisfazione dei debiti di esso Cannatà e di avere invece tratte dette cambiali nel due Settembre 1896, a favore del Paolo Caracciolo, convertendo a proprio profitto la somma da costui ricevuta su dette cambiali in danno del Cannatà.

Caracciolo di concorso necessario in tale reato, facendo figurare nelle cambiali di avere sborsato lire 5800, mentre avrebbe invece dato a Polimeni solo lire 3800, e protestando poi il Cannatà per lire 5800.

V. Incidenti e sentenze penali

Venuta la causa all' udienza del Tribunale di Palmi, addì 13 aprile 1898, il Cannatà si costituì parte civile. La difesa degl' imputati, prima che si procedesse agli interrogatorî, esibendo le sentenze civili sopra accennate, si oppose alla costituzione di parte civile, sostenendo, che a tenore dell' articolo 7 (1.ª parte) del Codice di proc. penale, il Cannatà non poteva più sperimentare l' azione penale.

Invano la difesa del Cannatà ed il Pubblico Ministero sostennero che Cannatà non aveva scelto l' azione civile, anzi nessuna azione aveva scelto, perchè, compulso in giudizio, era stato costretto a difendersi allo scopo di non pagare quella ingente somma che non aveva mai ricevuto: e che difendendosi in linea civile, non aveva chiesto nessun rifacimento di danno nascente dal delitto di abuso di foglio in bianco.

Il Tribunale, invece, ritenne che il Cannatà *avesse scelto l' azione civile; che questa fosse stata per il risarcimento dei danni,* e quindi non ammise la costituzione di parte civile e dichiarò « non luogo a penale procedimento « sul conto degl' imputati Polimeni e Caracciolo ».

Contro tale assoluzione produsse appello il Pubblico Ministero, perchè stava in fatto che il

Cannatà non avesse scelto la via civile, mentre era convenuto e non attore nel giudizio civile, e perchè la difesa che si è costretti a fare in giudizio civile da chi è convenuto non è da confondersi con l'azione civile che si sceglie e s' inizia per risarcimento di danni derivanti da un reato, dalla parte lesa come attore — e perciò era inapplicabile l'Art. 7 della procedura penale, il quale prevede il caso della scelta da parte del danneggiato — e sempre scelta dell' azione civile per risarcimento di danno, non già altra azione e molto meno eccezione a difesa.

La Corte di Appello di Catanzaro — con sentenza del 30 maggio 1898 fece dritto all' appello del P. M., appunto perchè il querelante Cannatà « *non fu lui che istituì il giudizio* « *civile contro il Polimeni e perciò non* « *può dirsi che Cannatà abbia scelto la via* « *civile per sostenersi che non abbia più* « *dritto ad agire in via penale* » e per tali motivi la Corte ammise « *la costituzione di* « *parte civile fatta da Girolamo Cannatà* « *nella causa penale a carico di Luigi Po-* « *limeni e Paolo Caracciolo* ».

In tal modo, tornò la causa alla cognizione del Tribunale di Palmi — nell' udienza del 15 luglio del 1898. E la difesa degli imputati sol-

levò l' incidente sostenendo l' incompetenza del Tribunale pei seguenti motivi:

1. perchè la Corte non rinviò gl' imputati al giudizio del Tribunale; e, non essendovi rinvio, il Tribunale rimaneva legato dalla precedente ordinanza di *non luogo*.

2. perchè la Corte, annullando la precedente sentenza, avrebbe dovuto avocare a sè il merito della causa — e perciò la Corte di Appello soltanto era competente a giudicare gli accusati.

La difesa della parte civile controsservò:

a) che la Corte, ammettendo la costituzione di parte civile del Cannatà, implicitamente mise nel nulla la precedente sentenza del Tribunale del 13 aprile 1898, togliendo l' ostacolo della inammessibilità dell' azione penale. Perciò il Tribunale non rimaneva legato dal suo precedente pronunziato, che oramai era stato virtualmente annullato dalla Corte.

b) che non occorreva che la Corte pronunziasse il rinvio, giacchè il Tribunale era già investito della cognizione della causa per effetto dell' ordinanza del giudice istruttore, che rinviò gli accusati al giudizio del Tribunale. Eliminato l' ostacolo del *non luogo* pronunziato dal Tribunale colla sentenza 13 aprile 1898, il Collegio rimaneva investito della causa per effetto della

ordinanza di rinvio del giudice istruttore, senza bisogno di ulteriore rinvio della Corte.

c) che la Corte non poteva ritenersi competente a giudicare in merito, giacchè innanti al Tribunale non si era affatto celebrato il dibattimento, non essendosi proceduto all' interrogatorio. Gli Art.[i] 419 e 365 C. P. P. presuppongono che il giudice di prima sede abbia proceduto al dibattimento e questo venga annullato per violazione od omissione di forme di legge. In tal caso la Corte deve decidere in merito, ordinando, se occorre, la ripetizione del dibattimento. Nella specie la Corte non poteva ripetere un dibattimento, che non è mai esistito.

Malgrado la evidenza di tali ragioni esposte al Tribunale di Palmi, questo accolse l' incidente della difesa degl' imputati e affermando nel suo ragionamento che nella prima sua sentenza penale del 13 Aprile 1898 aveva dichiarato prescritta l' azione penale (mentre invece aveva soltanto risoluto l' incidente sulla costituzione di parte civile) — affermando che la Corte d' Appello con la sua sentenza del 30 Maggio 1898 aveva accolto l' appello del Pubblico Ministero, ammesso il Cannatà come parte civile, ma « *sen-* « *za indicare quali ulteriori provvedimenti* « *intendesse prendere per il proseguimento* « *del giudizio* » — mentre la Corte avendo de-

ciso l' incidente nessun provvedimento doveva indicare essendo sottinteso che il procedimento, sospeso a Palmi sull' incidente, dovesse a Palmi stesso proseguire — concluse che il giudizio emesso dal Tribunale di Palmi a 13 aprile 1898 era deffinitivo, cioè sul merito, e quindi *si dichiarò incompetente.*

Altro appello del Pubblico Ministero — altra sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 3 dicembre 1898 — e questa volta la Corte fu d' accordo col Tribunale, dicendo « *che essa* « *Corte aveva deciso sull'ammissibilità della* « *parte civile, ma non si era pronunziata* « *sull' ammissibilità o meno dell' azione che* « *il Tribunale dichiarò estinta* » e quindi la sentenza del Tribunale, non modificata e non annullata dalla Corte, era esistente — e perciò, se avendo il Tribunale deciso e la sua sentenza non era stata modificata o annullata, meritava conferma la sentenza del Tribunale *che si diceva incompetente per avere già giudicato.*

Questa sentenza della Corte d'Appello (3 dicembre 1898) fu gravata di ricorso per violazione dell'Art. 366 (1ª parte) del Codice di Proc. Pen., perchè *non potevasi ritenere deffinitiva la prima pronuncia del Tribunale emessa in limine litis, innanzi che si procedesse all' interrogatorio degli imputati e questa im-*

plicitamente annullata, doveva il Tribunale riprendere la causa e giudicare in merito.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 23 Febbraio 1899, statuì nel modo seguente:

Relatore Luigi Lucchini illustraz.e della scienza e della magra italiana

Considerando

« che **veramente deplorevole sia il cumulo di errori** in cui sono « rispettivamente caduti i magistrati decidenti nella presente causa.

« Che infatti non poteva il Tribunale di Palmi nella sua prima « decisione del 13 aprile 1898, ritenere precluso l'adito alle querele « di Cannatà perciò che chiamato in causa civile dal Caracciolo, « egli si era difeso dall' azione temeriante contro di lui intentata « sia perchè l'azione civile di cui parla l'articolo 7 Procedura pe- « nale e che è pregiudiziale alla querela nei delitti in cui è condi- « zione di perseguibilità, non può essere che azione di danni, più o « meno diretta ed esplicita ne sia la domanda di essa soltanto es- « sendo quistione sul Codice di Procedura Penale, sia perchè deve « trattarsi di azione civile promossa, *scelta* dalla parte offesa e non « già come nella fatti specie, da essa subita, e sarebbe strano per « non dire altro, che la parte lesa si vedesse chiuse le porte del « procedimento penale sol perchè il colpevole avesse avuto lo sfron- « tato accorgimento di chiamarla previamente in sede civile per « contestarle la sussistenza e legittimità del suo diritto che esso « ebbe a disconoscere e manomettere.

« Che a nulla approdi lo invocato principio *reus in eccipiendo* « *fit auctor*, che é di mera azione civile e non può avere efficacia « di sovvertire le precise e categoriche norme di ragione penale.

« Che d'altronde, il Tribunale abbia commesso un'**imperdonabile** « **irregolarità rituale** nel dichiarare, mercè ordinanza incidentale, non « farsi luogo a procedere rispetto alla imputazione di abuso di foglio « in bianco a carico di Polimeni e Caracciolo per estinzione della « azione penale e ciò, tanto perché doveva risolvere non con una « semplice ordinanza in *limine lites*, ma con formale sentenza e « dopo avere completamente espletato il giudizio, una quistione che « involgeva la sorte di tutta la causa, quanto perchè in mancanza « di querela non è che si estingue l'azione penale, ma questa non « può neanche aver vita e principio.

« Che sull' appello dall' ordinanza del Tribunale per parte del « Pubblico Ministero, che si doleva dell' indebita applicazione dello « articolo 7 Proc. Pen. la Corte di Catanzaro **equivocasse** sulla de- « cisione appellata e sul gravame prodotto contradicendo allo stesso « motivato della propria sentenza, quando anzicchè risolvere la « quistione di ammissibilità o meno della querela si pronunziava « sull' ammissibilità della costituzione di parte civile che non si era « discussa dichiarandola regolare.

« Che **non meno erroneo sia stato il secondo pronunziato del « Tribunale di Palmi** che dall' equivoco in cui era caduta la Corte « di Catanzaro, traeva origine per qualificare sentenza irretrattabile « la prima sua pronunzia alla quale senza il giudicato di appello « tendeva a conferire più ancora il carattere interlocutorio mentre « poi da parte del Tribunale in ogni caso, avrebbesi dovuto far qui- « stione di cosa giudicata non mai d' incompetenza.

« Che per colmo di tutto ciò, la Corte di Catanzaro, con la im- « pugnata sentenza disconoscesse il suo medesimo anteriore pronun- « ziato, col quale pur equivocando deplorevolmente sull'oggetto della « ordinanza appellata, intendeva implicitamente nello accogliere il « gravame di ridare il suo naturale svolgimento al giudizio interrotto « dappoichè dichiarando legittima la costituzione della parte civile, « riconosceva per implicito e legittimo l'esercizio dell'azione penale, « mentre poi la formola del presente giudicato della detta Corte a « non trovar luogo a provvedere sull' appello del Pubblico Ministero « non ha riscontro in alcuna disposizione di legge.

« Che pertanto si renda inevitabile un nuovo giudizio, mercè « cui sia riparato agli errori giudiziarii incorsi e a tutte codeste « irregolarità rituali.

« Per questi motivi

« La Corte

« accoglie il ricorso ed annulla l' impugnata sentenza rinviando la « causa pel nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

In seguito a tale sentenza la Corte di Appello di Napoli in data 19 agosto 1899 decise come segue:

Considerato

« Che il dibattimento a carico di Polimeni e Caracciolo con due « sentenze del Tribunale di Palmi e due sentenze della Corte di Ca« tanzaro non abbia avuto alcuno svolgimento, non abbia fatto un « passo e dopo sollevato nel primo dibattimento in *limine lites* la « applicabilità dell'Articolo 7 Procedura Penale è ammesso dal Tri« bunale che parte l' errore gravissimo di quel Collegio, di aver « creduto di definire una causa con un' ordinanza contraria al tas« sativo disposto degli Articoli 318 e 322 Procedura Penale ed a tutto « il sistema procedurale che stabilisce doversi provvedere con ordi« nanza nel periodo istruttorio inquisitorio e con sentenza nel pe« riodo accusatorio e nei pubblici dibattimenti a pena di nullità, « consacrando i principi dell' orale pubblicità, e contraddittorietà, su « di che né il Tribunale pon mente, nè la Corte, la quale in rito « prima che in merito doveva annullare il primo pronunziato di Pal« mi, poichè egli è certo che il Tribunale di Palmi non procedè a « dibattimento, non interrogò nemmeno gl' imputati sul reato loro « addebitato, ma sollevato, dopo che le parti si furono costituite, la « eccezione dell' applicabilità dell'Art. 7 Proc. Pen. quel Collegio lo « accolse e dichiarò estinta l' azione penale. Ma prodottosi appello « del Pubblico Ministero ed accoltosi dalla Corte di Appello medesi« ma, contro l' ordinanza, col fatto dell' accoglimento dell' appello la « ordinanza va revocata.

« Pur troppo la sentenza della Corte (poichè la Corte emise sen« tenza e non ordinanza) non è da prendersi ad esempio per preci« sione, esattezza e chiarezza, ma se dinanzi il Tribunale si era di« battuto unicamente dell' applicabilità dell'Art. 7 Procedura Penale « il Collegio lo ritenne applicabile e per conseguenza dichiarò estinta « l' azione penale, ma l' appello del Pubb. Min. fu accolto e necessa« riamente, più che implicitamente, l' ordinanza veniva revocata ed « annullata per la inapplicabilità del sudetto Art. 7 unica eccezione « sollevata e dibattuta anche dalla parte civile già costituita poco « prima all' udienza, senza eccezione ed impugnativa, unica statui« zione appellata, ed il gravame accolto. Sarà implicita la revoca « dell' ordinanza, sarà superflua o fuor di luogo l'ammissione della « costituzione di parte civile, ma conseguenza sola ed unica, neces« saria ed indiscutibile dell' appello accolto è la revoca e l' annul-

« lamento dell' impugnata ordinanza e conseguente inapplicabilità del « ripetuto Art. 7 P. P. L'ammissione di costituzione di parte civile che « era già avvenuta (fol. 78) è un dippiù che sta a dimostrare come la « ordinanza nulla per la forma, era stata annullata nel merito e che « il dibattimento doveva riprendersi e svolgersi con la parte civile.

« E quando ripropostasi la causa dinanzi al Tribunale quel Col- « legio dichiarò di aver esaurito la propria giurisdizione, una col « dispositivo dichiarò la propria incompetenza e quando la Corte pur « censurando la formola terminativa finiva col confermarla, Tribu- « nale e Corte di Appello, emettevano due sentenze che hanno dato « luogo alle aspre censure della Corte regolatrice.

« Da che consegue che revocata dalla Corte l' ordinanza del Tri- « bunale, ritornata dinanzi a questo la causa, esso dovea procedere « senz' altro a dibattimento a carico di Polimeni e Caracciolo. Ma « poichè, invece il Tribunale emise una sentenza con la quale si di- « chiarava incompetente e questa sentenza fu confermata dalla Corte « di Catanzaro, annullata dalla Corte di Cassazione questa ultima « sentenza, a questa Corte non rimane che fare quello che doveva « quella di Catanzaro, revocare ed annullare cioè la seconda sen- « tenza o meglio il secondo pronunziato del Tribunale di Palmi, come « era stato annullato il primo, l' ordinanza 13 aprile 1898 per modo « che la causa ritorna al primo stato dinanzi ai giudici di primo « grado per procedere al dibattimento eliminata solamente l'eccezio- « ne della difesa, dell' applicabilità dell'Art. 7 Proc. Penale respinto « con la prima sentenza della Corte di merito che revocò ed annullò « l' ordinanza del Tribunale e dispose la prosecuzione del dibattimento « con l' ammissione della costituzione di parte civile.

« Questa Corte annullata la sentenza di Catanzaro, deve giudicare « in merito all'appello del Procuratore Generale contro la sentenza 15 « luglio 1898 del Tribunale di Palmi, la quale deve essere revocata ed «annullata, per avere ritenuto che con la sentenza 30 maggio 1898 la « Corte di Catanzaro contrariamente al fatto ed alla verità, non aves- « se annullata l' ordinanza che fu appellata, e l'appello accolto.

« E poichè il Tribunale di Palmi non si è occupato del merito « non avendo nemmeno, in entrambe le volte, interrogato gl' imputati « sui reati loro ascritti, si deve applicare l'Art. 366 Proc: Pen: e re- « vocata la sentenza 15 Luglio 1898, rinviare la causa allo stesso « Tribunale di Palmi per il dibattimento in merito alle imputazioni, « ascritte ai sudetti Polimeni e Caracciolo per esaurire il primo « grado di giurisdizione.

Per tali motivi

« La Corte d'Appello di Napoli letti ed applicati gli Articoli 366, « 398, 399 e 410 Proc. Penale;

« Pronunziando in grado di rinvio, disposto dalla Corte di Cas- « sazione con sentenza 23 febbraio 1899, revoca ed annulla la sen- « tenza 15 luglio 1898 del Tribunale di Palmi, e dichiarando revocata « ed annullata dalla Corte di Catanzaro con la sentenza 20 maggio « 1896 l'ordinanza dello stesso Tribunale di Palmi, in data 13 aprile « 1898 rinvia la causa al Tribunale medesimo per il dibattimento in « merito alle imputazioni ascritte a Polimeni e Caracciolo.

Pareva, che dopo ciò fosse finita la lunga e dolorosa istoria — ma no.

Il **Tribunale di Palmi** — nell' udienza del 22 gennaio ultimo — si trovò per la terza volta di fronte gl'imputati Polimeni e Caracciolo e per la **terza volta non volle giudicarli.** Vale la pena di riprodurre integralmente il pronunziato su cui è chiamata ora la Ecc.ma Corte di Appello delle Calabrie a giudicare.

Premesso l' accenno alle precedenti sentenze, il Tribunale di Palmi si diverte a ragionare ancora intorno il pronunziato della Corte d'Appello e della Cassazione — e poi continua:

« Allo stato, la posizione giuridica del Tribunale non è cambiata « neppure di fronte al rinvio pronunziato dalla Corte d'Appello di « Napoli, la quale essendo stata dalla Corte Suprema surrogata a « quella di Catanzaro, altri poteri non poteva avere se non quelli « che la Corte medesima dalla legge avea. E ciò implica che dessa « avrebbe dovuto conoscere del merito della imputazione, riparando

« e confermando la sentenza, *ma giammai rinviare per un nuovo*
« *giudizio la causa a questo Tribunale.*

« Nè si potrebbe osservare che la sentenza della Corte di Na-
« poli ha carattere definitivo, e che questo Tribunale debba per ne-
« cessità ottemperare e giudicare in merito come la Suprema Corte
« addì 16 Agosto '99 sentenziava. È giurisprudenza costante e dura-
« tura del Supremo Collegio che definitiva sia soltanto la sentenza che
« decide in merito della causa e non già quella preparatoria come
« sarebbe la sentenza della Corte d'Appello in sede di rinvio, che
« rinvia a sua volta al Tribunale per il merito.

« Dunque il Tribunale non è legato dalla sentenza della Corte
« di Napoli, ma riprende integro il suo dritto tal quale, come era
« prima che dessa fosse intervenuta, e siccome lo stesso magistrato
« non può rivenire su quanto ha definitivamente statuito in merito
« ad una imputazione, e siccome col giudizio definitivo del 13 Aprile
« 1898 fu dichiarata da questo Tribunale estinta l' azione penale a
« favore del Luigi Polimeni e del Paolo Caracciolo, così non resta
« che dichiarare a favore di costoro non essere luogo a penale pro-
« cedimento.

« Se così è, come non vi ha dubbio, inutile riuscirebbe procedere
« agl' interrogatorii degl' imputati ed al dibattimento, per poi venire
« a dichiarare quello che ora già si conosce, cioè estinta l' azione
« penale, oltre che l' imputato ha diritto anche di non lasciarsi in-
« terrogare quando l' azione penale non può esercitarsi contro di lui

« Per tali motivi

« Il Tribunale

« Letto l'Art. 393 C. P. P.

« Dichiara

« non farsi luogo a penale procedimento contro Polimeni Luigi e Ca-
« racciolo Paolo perchè estinta l' azione penale ».

VI. Quistione attuale

Come si rileva dalla semplice lettura delle retro riportate sentenze — è tutta una sequela di errori in cui cade volontariamente il Tribunale di Palmi.

L' attuale quistione non è quella di vedere se Cannatà può costituirsi parte civile — non è di vedere se l' azione penale è prescritta: nè se vi sono le prove contro gl' imputati nè se il fatto costituisce reato. Le sentenze del Tribunale di Palmi e quella della Corte d'Appello di Catanzaro sono oramai nel nulla — ed hanno vigore solamente quella della Cassazione e quella della Corte d'Appello di Napoli.

Questa rinviò al Tribunale di Palmi la cognizione del giudizio in merito a carico di Polimeni e Caracciolo. Può il Tribunale rifiutarsi di obbedire a questa sentenza del Magistrato superiore? Può dire che la sentenza della Corte di Appello di Napoli è preparatoria, mentre invece, benchè preparatoria, essa è esecutiva?

Questa, crediamo, è la questione che per la prima volta si presenta all' esame, perchè mai finora si era verificato il caso di un diniego a giudicare, che potrebbe essere **denegata giustizia,** di fronte alle sentenze delle Autorità Giudiziarie Superiori.

Il Cannatà, che oltre il danno ha le beffe, soffrendo tanti danni materiali e morali per questo non volere giudicare da parte del Tribunale, non può avere dubbio che, mercè la sentenza della Corte, si porterà ora definitivamente un termine alle sue sofferenze.

Cannatà non chiede che si condannino Polimeni e Caracciolo se non quando vi sono le prove — e queste vi sono una volta che essi sono rei confessi. Cannatà chiede a Voi — sapere se è possibile che in Italia restino impuniti dei rei confessi, sol perchè il magistrato, avendo commesso un primo errore, persevera in esso e malgrado la delega dell' autorità superiore, ripete lo errore, rifiutandosi di giudicare gl' imputati.

La quistione è tale che pare ai sottoscritti non meriti neppure l'onore della discussione, salvo a dare, occorrendo alla presenza della Corte, ulteriori chiarimenti.

Perciò i sottoscritti, difensori del Sig. Cannatà Girolamo fu Giovanni, parte civile, si limitano alla seguente

Conclusione

Degnarsi la Corte accogliere l' appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tri-

bunale di Palmi del dì 25 Gennaio ultimo e, questa annullando e revocando, ordinare che il Tribunale di Palmi proceda al dibattimento a carico di Polimeni e Caracciolo imputati come dagli atti.

Catanzaro 7 aprile 1900

Avv. Serafino Barbaro
Avv. Biagio Camagna, est.

La Corte d'Appello di Catanzaro
con sentenza del 9 Aprile 1900
accolse l'appello della R. Procura di
Palmi
e revocando la sentenza del Tribunale
di Palmi
ordinò che lo stesso Tribunale procedesse
al dibattimento in merito



